

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (15G00012) ([GU Serie Generale n.21 del 27-01-2015](#))

note: [Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/2015](#)

Sezione II
Obblighi dell'organismo e del gestore della crisi

Art. 19

9
10
11
12
13

Capo III
Sezione I
Disposizioni generali

14
15

Sezione II
Determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi

16
17

Sezione III
Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio

18

Capo IV
Disciplina transitoria ed entrata in vigore

19
20

Disciplina transitoria

1. Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali cui all'articolo 4, comma 2, sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, lettera d), e 6, per un periodo, purché documentino di essere stati nominati, in altre quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge. Ai fini del periodo precedente le nomine relative a diverse tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 19:

- Per l'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, veda nelle note alle premesse.